

IN BREVE n. 038-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2014

L'indice Istat relativo al mese di agosto 2014 è pari a 107,5 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **1,280112%** (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 12/09/2014 per il mese di AGOSTO 2014

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5				
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: agosto 2014

Aggiornato: 12 settembre 2014

Prossimo aggiornamento: 14 ottobre 2014

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,0

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

ONAOSI - CADUCEO

Il Caduceo (direzione@associazionecaduceo.it - tel. 3456535501), associazione degli ex Onaosi (49 anni dalla sua nascita), ha fatto un breve CD che illustra l'ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), istituita e operante dal 1890. Ora è una Fondazione di diritto privato, peraltro inserito nell'elenco Istat dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserito del conto economico consolidato, che, ricordiamo, ha come scopo principale quello di provvedere alla educazione, alla istruzione e al mantenimento degli orfani dei sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti).

IN ALLEGATO A PARTE - ONAOSI CADUCEO Firmato (documento 151 che può essere richiesto gratuitamente al Caduceo)


AI MEDICI NON ASSICURATI NESSUNA SANZIONE

Nessuna sanzione per i medici che non si sono ancora assicurati.

Lo precisa il Presidente della FNOMCeO, organo deputato a sanzionare gli inadempienti.

Dice Amedeo Bianco: “ l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie *-non è operante-* fino a quando non sarà stato emanato il Dpr previsto dal DL Balduzzi, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Né sino ad allora sarà considerato illecito disciplinare come previsto dall’articolo 5 del Dpr 137/2012, la mancata stipula da parte dei professionisti di una polizza assicurativa” (lettera 4 settembre al Ministro della salute B.Lorenzini).

Restano sempre da chiarire l’eventuale applicazione della normativa per i medici in formazione specialistica, per i giovani medici non occupati o atipici, per i medici pensionati che pur non esercitando rimangono iscritti all’Ordine professionale.



Ma in caso di contenzioso cosa dirà il giudice?

DAL TRIBUNALE e CONSIGLIO DI STATO

Paga il medico che non dimostra la sua diligenza

E’ onere del medico dimostrare di aver diligentemente adempiuto la propria prestazione, il paziente che chiede il risarcimento del danno deve invece provare l’esistenza del contratto e il nesso di causalità tra la condotta e le patologie.

Tribunale di Palermo (giudice Ciardo) - sentenza del 19 giugno 2014

Riposi giornalieri al padre se madre casalinga

Spettano al padre pubblico dipendente i riposi giornalieri anche se la moglie è casalinga.

L’espressione non lavoratrice dipendente (art.40 T.U. sulla maternità) il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa; ciò perché la madre casalinga non può farsi rientrare nella menzionata ipotesi che ha riguardo ai casi in cui la donna, esplicando una attività lavorativa non dipendente (e non potendo, di conseguenza, avvalersi del periodo di riposo giornaliero, riservato ai soli lavoratori subordinati), sia ugualmente ostacolata nel suo compito di assistenza al figlio”.

Consiglio di Stato sez.III - sentenza numero 4618 del 10 settembre 2014

IN ALLEGATO A PARTE - CONS.ST. Sent. n. 4619 del 10.09.2014 (documento 152)

MIN.LAVORO - AGGIORNATO L'ELENCO MALATTIE CON OBBLIGO DI DENUNCIA

Approvato l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L’aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente, il gruppo 6 «tumori professionali» e il gruppo 2 «malattie da agenti fisici» con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche (D.M. 10 giugno 2014, pubbl. in GU 12 settembre 2014, n. 212).

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Nuovo elenco malattie con obbligo di denuncia (documento 153)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SOSTITUZIONE INFISSI e BONUS MOBILI

Domanda

La sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso rientra in uno degli interventi di manutenzione straordinaria che consentono di usufruire del bonus mobili?

Risponde G.Mingione

I contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di manutenzione straordinaria (tra i quali rientra anche la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso) possono detrarre dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nonché A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, del DL 63/2013). Per fruire del bonus per l'acquisto dei mobili, non è richiesto che ci sia collegamento fra gli stessi e l'ambiente ristrutturato, è sufficiente il collegamento con l'immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso; l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, pertanto, è agevolabile anche se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli "ristrutturati", purché l'immobile sia oggetto di interventi edilizi (circolare 29/E del 2013).

IL CONGEDO BIENNALE SI UTILIZZA UNA SOLA VOLTA

da Sole 24 ore - risposta 3025

D - Faccio parte del personale Ata del comparto scuola; nell'anno scolastico 2012-2013 ho fruito di un congedo biennale retribuito (24 mesi) per assistere mio padre in situazione di grave disabilità. La settimana scorsa ho chiesto di fruire dello stesso congedo per mia madre, anche Lei purtroppo nella stessa situazione.

Il dirigente della mia scuola di servizio, mi ha comunicato per iscritto, di non aver diritto a tale congedo ai sensi delle disposizioni vigenti. Eppure, leggendo il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, l'articolo 4 (Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave) al punto b) recita quanto segue:

«Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa». Vorrei avere un chiarimento.

R - In effetti, la lettura del testo della disposizione citata dovrebbe fornire l'interpretazione data dal lettore e quindi, in presenza di una pluralità di soggetti disabili e rientrando il lavoratore tra i soggetti aventi diritto, si potrebbe pensare alla possibilità di reiterare, sul nuovo presupposto oggettivo, il biennio di congedo.

La Funzione pubblica, tuttavia, ha chiarito che ciò non è possibile in quanto la fruizione del beneficio per quanto concerne la sua durata va messa in collegamento con l'istituto del "congedo" complessivamente inteso e cioè così come è definito nell'articolo 4, comma 2 della legge 53/2000. Esso consente al lavoratore pubblico e privato di usufruire di un congedo di durata non superiore a due anni nella vita lavorativa. Chiarisce la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 che, stante il presupposto del limite del biennio racchiuso nell'ambito della vita lavorativa del dipendente, occorre che il limite del biennio di fruizione sia computato entro un unico "contatore" complessivo «a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito».

Pur dovendo sottolineare l'incapacità del legislatore di formulare disposizioni chiare che consentano interpretazioni dirette ed univoche da parte del cittadino, senza il bisogno di interpretazioni "autentiche", spesso dettate da esigenze ultronee ancorché legittime (quali il contenimento dei costi del welfare), per quanto riguarda il caso esposto l'interessato potrà fruire del beneficio solo per l'eventuale quota residua del tempo già utilizzato per lo stesso scopo, avendo

cura di conteggiare, fra l'altro, entro tale periodo, similari benefici fruiti in base alla legge 104/1992, ovvero rientranti nel congedo per motivi familiari).

Dello stesso tenore è la circolare n.32 del 6 marzo 2012 emanata dall'Inps.

RISCATTO DELLA LAUREA: SILENZIO SENZA PRESCRIZIONE

da Sole 24 ore - risposta 3031

D - Vorrei sapere se la domanda di riscatto della laurea è soggetta a prescrizione in quanto l'INPS, dopo vari solleciti, mi invia una lettera con il seguente contenuto: «Con riferimento alle raccomandate del 3 gennaio 2014 e del 15 maggio 2014, con le quali sollecita la definizione della domanda di riscatto laurea nel Fondo telefonici da lei presentata in data 12 ottobre 1981, si comunica che in assenza di atti interruttivi da parte Sua, la domanda è stata archiviata (articoli 2969 e 2968 del Codice civile) e, pertanto, è priva di efficacia».

Premetto che nel 1996 è stata inviata all'Inps la documentazione relativa e nel 2012 vi sono varie lettere di sollecito.

R - In relazione alla possibilità che la domanda di riscatto laurea sia soggetta a prescrizione se non c'è una risposta espressa sulla domanda originaria, può essere utilmente richiamato il seguente precedente giurisprudenziale: Consiglio di Stato n. 7284/2010, decisione nella quale si afferma chiaramente come non possa decorrere alcuna prescrizione se l'interessato non è messo in grado di percepire l'effettivo contenuto lesivo del provvedimento (o del mancato provvedimento, come in questo caso).

Pertanto, poiché venne fatta regolare domanda nel 1981, il diritto deve essere riconosciuto applicando le tabelle di riscatto dell'epoca e non quelle attuali (superiori) connesse ad un'eventuale nuova domanda (si veda Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 2/2001).

HANDICAP: I TRE GIORNI FRUIBILI ANCHE A ORE

da Sole 24 ore - risposta 3005

D - In tema di legge 104/92, il Ccnl terziario e servizi consente ai dipendenti con handicap di fruire alternativamente delle due ore di permesso e dei tre giorni, mentre per chi convive con una persona con handicap ci sono i tre giorni; è possibile convertire i tre giorni con le ore? I tre giorni possono essere concessi in maniera continuativa nel mese oppure distanziati?

R - La norma di riferimento è costituita in particolare dalla legge 104/92 e dalle norme contrattuali che, nel caso specifico, sono contenute nell'articolo 164 del Ccnl 18 luglio 2008 il quale, nel caso della persona che assiste un parente con handicap, indica solamente i tre giorni mensili.

Si ritiene possibile però, in base alle indicazioni fornite dall'Inps, procedere alla frazionabilità dei permessi e cioè che la fruizione possa avvenire invece con modalità oraria, per un numero mensile di singole ore lavorative pari alla sommatoria di 3 giorni di prestazione con normale orario.

Nel caso della fruizione giornaliera, spetta alle parti trovare un accordo quanto alla loro distribuzione nel mese, contemperando le esigenze legate alle condizioni del lavoratore e quelle produttive del datore di lavoro.

CONSENSO INFORMATO

Non basta la firma sul modulo

In un rapporto personale col paziente in procinto di provvedimenti diagnostici-terapeutici, il paziente ha diritto a ricevere le informazioni sui vantaggi e rischi o alternative del provvedimento proposto con linguaggio che deve tener conto del grado culturale della persona assistita (linguaggio chiaro che tenga conto del particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche). Nel caso specifico “la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del consenso informato discende:

a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all’adempimento dell’obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;

b) dal verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.

Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.

Sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.

Corte di Cassazione sezione III - sentenza numero 19220 del 20 agosto 2013

CASSAZIONE A ENTI PREVIDENZIALI: ILLEGITTIMO TOCCARE I

MONTANTI DEGLI ISCRITTI di Mauro Miserendino da DoctorNews del 16.09.2014

«L’Enpam ha sempre rispettato il “pro-rata”. Con la recente riforma, la parte di pensione maturata dagli iscritti fino a tutto il 2012 verrà calcolata con i vecchi criteri senza toccare quanto assegnato prima del 2013. I contribuenti possono stare tranquilli». E’ la risposta proveniente dalla Fondazione previdenziale di medici chirurghi e odontoiatri dopo la recente ordinanza 18742 della Cassazione (VI Sezione) che ha dichiarato illegittimo il ricalcolo delle pensioni degli iscritti operato nel 2002 con delibera da un’altra Cassa privatizzata, quella dei ragionieri. L’indirizzo della Suprema Corte, si è osservato, potrebbe portare gravi danni patrimoniali –pari a fino a un 10% degli oltre 6 miliardi di euro del patrimonio di tutti gli enti previdenziali- alle casse private che, per tenere in equilibrio i bilanci futuri, decisero a inizio secolo riforme degli assegni pensionistici. L’Enpam non è tra queste casse.

Con la legge 335/1995 (“Dini”) fu imposto il passaggio dal più conveniente calcolo retributivo della pensione, slegato dalla contribuzione conferita dal lavoratore negli anni, a quello contributivo legato unicamente a quest’ultima. La prima riforma, all’Inps, rispettò la regola secondo cui i castelletti accumulati dai singoli ante-96 erano intoccabili e anzi diede margini temporali ampi per far rispettare il diritto al vecchio calcolo. Si creò un calcolo misto, detto “pro rata”: anni conteggiati con metodo retributivo ed altri con il contributivo. In alcune casse il risveglio fu più brusco. Nel 2002 di punto in bianco ragionieri che attendevano una pensione calibrata sui migliori 15 anni lavorati si sono visti ricalcolare l’assegno atteso al ribasso, sulla media di tutta la vita lavorativa, con un criterio che intaccava la pensione acquisita. In realtà per la Cassazione ciò si può fare solo dal 2006 con la legge 296, che introduce il cosiddetto “pro rata temperato”: solo da allora e non dal ‘96 la salvaguardia dei calcoli fatti sulle pensioni maturate dai singoli ante-riforma Dini è solo un parametro e non un vincolo.

Un argomento della Cassa ragionieri è che la legge di stabilità 2014 (art 1 comma 88) ritiene legittime ed efficaci delibere sul ricalcolo delle pensioni “finalizzate ad assicurare l’equilibrio di lungo termine” delle casse; ma per la Cassazione la legge del ’95 non poteva prevedere le intenzioni del legislatore nel 2014. «La Corte ribadisce che il principio dell’intangibilità dei diritti acquisiti dai

contribuenti è universale -dice il vicepresidente della Federazione sanitari pensionati Federspev Marco Perelli Ercolini- e vale anche quando i governi immaginano di stangare i pensionati con penalizzazioni e balzelli non previsti per altre categorie».

CONGEDO STRAORDINARIO - NO AL CONVIVENTE

Con risposta ad interpello avanzato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità, il Ministero del lavoro (interpello n. 23/2014) ha chiarito che, qualora il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest'ultimo abbia effettuato espressa rinuncia a godere del congedo suddetto, l'art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 consente al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 23 del 15.09.2014
(documento 154)**

CERTIFICATO PENALE - TIROCINANTI e/o LAVORATORI MINORENNI

Nell'ipotesi di attività alberghiere, il certificato penale del casellario giudiziale (art. 2, D.Lgs. n. 39/2014) è richiesto solo per quelle attività che implicino un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l'addetto al c.d. miniclub o al baby-sitting ecc., non riguardando, invece, le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costituita solo da minori, né tanto meno risulta preventivamente determinabile. Pertanto, anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore l'assolvimento dell'obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, sebbene addetto ad attività di tutoraggio, svolgendosi tale attività in via eventuale e, comunque, complementare all'attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAV. Interp. n. 25 del 15.09.2014 (documento 155)

FUNZIONE PUBBLICA - RIDUZIONE PERMESSI SINDACALI NELLA P.A.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2014 è stata pubblicata la circolare n. 5 del 20 agosto 2014, del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale viene stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle Pubbliche Amministrazioni, sono ridotti del 50% per ciascuna Associazione Sindacale.

La decurtazione del 50% non viene applicata qualora l'Associazione Sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.

Vedi BREVIA 34

MALATTIA DEL LAVORATORE - RIENTRO ANTICIPATO SEMPRE CON CERTIFICATO MEDICO

Con messaggio 6973/2014 l'Inps comunica che il dipendente assente per malattia che vuole riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi del medico curante, può essere riammesso al lavoro solo presentando altro certificato medico di rettifica della prognosi originaria.